CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

Art. 5 (Convenzione con la società siciliana di navigazione)

La presente convenzione addizionale avra' effetto pel servizio di cui all'art. 1, il primo agosto prossimo venturo, e, per quello di cui all'art. 2, il primo gennaio 1903, e durera', come quella principale, fino al 30 giugno 1908.

Versione in vigore dal 1 settembre 1903, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana
Estremi	Legge 8 luglio 1903, n. 355
Partizione	Convenzione con la società siciliana di navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-societa-siciliana-di-navigazione-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it